

*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)

### **Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle note dell'11 aprile 2019, nonché, per quanto riguarda il ricorrente nella causa T-465/19, di quella dell'11 giugno 2019, redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento e riguardanti l'adeguamento dell'importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso nella causa T-453/19, Panusa/Parlamento, è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Gli altri ricorsi sono respinti.
- 3) La sig.ra Maria Teresa Coppo Gavazzi e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 270 del 12.8.2019.

---

### **Ricorso proposto il 3 ottobre 2020 — EMCS/EASO**

**(Causa T-621/20)**

(2020/C 443/25)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* EMCS ltd. (Msida, Malta) (rappresentanti: P. Kuypers e N. Groot, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EASO, del 23 luglio 2020, relativa alla «Procedura di appalto EASO/2020/789, messa a disposizione di lavoratori interinali per l'EASO a Malta» adottata nell'ambito della procedura di appalto disciplinata dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (<sup>1</sup>), nella misura in cui essa ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nella gara recante numero di riferimento EASO/2020/789; e/o
- annullare l'atto o gli atti con cui l'EASO ha consentito o consente a una parte diversa dalla ricorrente di concludere un contratto quadro in seguito alla gara recante numero di riferimento EASO/2020/789;
- condannare l'EASO al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente, avendole impedito di eseguire il contratto quadro;
- condannare l'EASO alle spese sostenute dalla ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'EASO avrebbe violato il principio della parità di trattamento e il principio di trasparenza, in quanto la documentazione di gara non sarebbe stata sufficientemente chiara, precisa e inequivocabile ed esso avrebbe potuto e dovuto chiarirla. Sebbene la ricorrente avesse chiesto chiarimenti in diverse occasioni, l'EASO avrebbe scelto di non chiarire la propria documentazione di gara. Esso avrebbe quindi volontariamente continuato a violare il principio di trasparenza.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'EASO avrebbe illegittimamente ricalcolato esso stesso l'offerta economica della ricorrente, agendo in violazione del proprio capitolato d'onere nonché della giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'EASO avrebbe quindi basato la propria valutazione dell'offerta della ricorrente sull'importo modificato. Pertanto, avrebbe agito in contrasto con i principi della parità di trattamento e di trasparenza. Di conseguenza, non avrebbe potuto adottare la propria decisione di aggiudicazione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'EASO avrebbe violato l'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento n. 2018/1046, in quanto non avrebbe indicato i vantaggi relativi del consorzio rispetto all'offerta presentata dalla ricorrente, neanche in seguito alla specifica richiesta in tal senso da parte di quest'ultima. L'EASO non avrebbe rivelato il motivo per cui l'offerta del consorzio ha ottenuto un punteggio migliore rispetto all'offerta della ricorrente, sicché la ricorrente non sarebbe stata in grado di identificare i rispettivi punti di forza e di debolezza della propria offerta rispetto a quella del consorzio.
4. Quarto motivo, relativo alla domanda di risarcimento, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe subito un danno a causa del lucro cessante risultante dalla mancata conclusione del contratto quadro.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

## Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — MV / Commissione

(Causa T-624/20)

(2020/C 443/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* MV (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 30 giugno 2020, recante rigetto del reclamo del ricorrente presentato il 27 gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, comprendente il rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente per un importo di EUR 50 000;
- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)/della commissione giudicatrice, del 29 ottobre 2019, recante rigetto della domanda del ricorrente di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo alla fase successiva del concorso;
- annullare la decisione del 5 giugno 2019, sul conto online EPSO, di non includere il ricorrente nel progetto di elenco di candidati selezionati ai fini del concorso EPSO/AD/364/19 — 3-Agenti di sicurezza;
- annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/364/19 — 3-Agenti di sicurezza, pubblicato il 24 gennaio 2019, e, nella sua integralità, il risultante progetto di elenco di candidati selezionati per partecipare al concorso in questione;
- in aggiunta:
  - in via preliminare, se necessario, dichiarare l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido e inapplicabile nel presente procedimento ai sensi dell'articolo 270 TFUE;